

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 03.04.2015**

### **Aliquota 1,5 per mille per:**

abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come definite nel Regolamento IMU (unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**aliquota: 1,0 per mille** per tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte;

**aliquota: 1,0 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;

**aliquota: 0 per mille**, ai sensi del comma 676 e nel rispetto del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per le aree edificabili e per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota massima IMU pari al 10,6 per mille;

- 1) Di stabilire che, per espressa disposizione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., comma 681 dell'art. 1, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del **20%** dell'ammontare complessivo dell'imposta calcolata applicando le aliquote sopra indicate.